

do questo tenuto u' pri, ed aveva diritto di servizio della curia, che trovasi nell'attigua casa del detto figlio Leonardo Muraia, nonché della scola, che stava appartenente, per secondare alla stanza del primo piano, ed era u' ammessa per qualunque ragione questi ciò non meglio può credere, per c'è curia u' obbligo di contenere a proprie spese esclusivamente, tutto compreso, u' curia nella stanza a pianterreno della casa come sopra detto alla corrispondente figlia Giuseppe, u' u' di una scola, che mette u' comunicazione la stanza del primo piano u' alla sottostante u' scola, entata dalla stessa via.

dal quale loco i componenti Giuseppe Muraia e Leonardo Quartella, vedendo contrariare pure il bene deoro e conforto del detto futuro matrimonio, farono innocibile separazione tra uiri al soldato loro figlio Giuseppe Muraia, vent'anni, dei regnati di trent'anni di età, nati nel territorio di Pisa, cittadina Massone, usc.

Il uno spesso coltivato a vigna, dell'esteriorità di uira are ventidue e centine settantadue, per un terreno uro dell'abitato corda di circa ventidue e palme dire, confinante con terra a u' que del componente Leonardo Muraia, con tan-

re dello stesso davanti e con la curata dei posti della curia curia, estendendo sotto uire di Aldrigo Paolo all'art. 89, Sessione I. N° 1160, coll'oggetto di lire quattro e centesimi ventuno.

Il un altro spessore coltivato ad uira; dell'esteriorità di uira are se dici e ventisei ventidue, per un terreno uro dell'abitato corda, confinante con terra di Liborio Salsano, contorno d' Cabriga Lutus, con altre terre dello stesso davanti e col medesimo, estendendo all'art. 1109 sotto uire di Salsano Cabriga fr. Girolamo, Ser. I. N° 1197-1198, u' possibile l. 2. 10.

Il un altro spessore coltivato pure ad uira; dell'esteriorità di are se dici e ventisei ventidue circa, per un terreno uro dell'abitato corda, confinante con terra di Pietro Sciusi, con terra del Cav. Stefano da Sciusa e con altri terreni dello stesso davanti, estendendo sotto uire di Leonardo Sciusa di Giuseppe all'art. 1589, Sessione I. N° 1197-1198, coll'oggetto di lire dici e centesimi quaranta.

Il di u' terreno fig. Giuseppe Muraia era lo proprietario, il materiale puro e godimento dei primi due spessori di terra da oggi u' poi e permanentemente, mentre al terzo spessore uro lo pro-